

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

**OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE**

**Roma 7 – 8 febbraio 2008**

**Progetti di legge regionali e nazionali**

*A cura di:*

*di Giovanni Fantozzi*

## **PROGETTO DI LEGGE N. 3292**

Di iniziativa della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna

### **PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE**

I processi di trasformazione dei centri storici e la rapida evoluzione della domanda dei consumatori accentuano le difficoltà per molti piccoli esercizi commerciali la cui presenza è diventata nel tempo un elemento importante anche dal punto di vista storico, culturale ed artistico. Riuscire a garantire la sopravvivenza a questi esercizi non può essere compito degli enti pubblici, poiché laddove non esistono più le condizioni di mercato ogni forma di assistenza economica diretta alla gestione, oltre che illegittima sarebbe anche inutile. L'ente pubblico può tuttavia intervenire per fare conoscere e valorizzare attività commerciali che rivestono interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale e che sono utili per la connotazione socio-economica e culturale del territorio. Partendo da queste premesse, ed in forza delle competenze che gli derivano dall'art. 117 della Costituzione nel settore commerciale, la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto un pdl che da un lato definisce le caratteristiche che devono possedere gli esercizi per essere definiti "botteghe storiche", e dall'altro definisce misure di promozione e di valorizzazione, a cominciare dalla possibilità di iscrizione ad un Albo e la concessione di un marchio. Requisito fondamentale (art. 1) per il riconoscimento di "bottega storica" o "mercato storico" è lo svolgimento della medesima attività per almeno 50 anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano mantenute le caratteristiche originarie" (art. 2). Ai Comuni, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalle Province, compete l'individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti sul territorio, e la loro iscrizione in appositi albi comunali (art. 3). L'iscrizione all'Albo dà diritto di fregiarsi della qualifica di "Bottega storica" o "Mercato storico", e di esporre il relativo marchio distintivo (art. 4). E' poi previsto che gli interventi di restauro e conservazione degli esercizi iscritti all'Albo siano preventivamente sottoposti ai Comuni per la verificare che essi non alterino l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio (art. 5). L'art. 6 disciplina i controlli e le sanzioni.

## **DISEGNO DI LEGGE REGIONALE n. 509**

Di iniziativa della Giunta regionale del Piemonte

### **SECONDA LEGGE REGIONALE DI ABROGAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE**

In linea di continuità con quanto già disposto dalla l.r. n. 13 del 2005, che prevede interventi di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione, la Regione Piemonte con questo pdl, che si compone di due articoli ed un allegato, provvede all'abrogazione espressa di ben 31 leggi regionali, oltre ad altre disposizioni regionali che nel frattempo sono state superate dalla sopravvenuta normativa di carattere statale o regionale. Viene anche introdotto un apposito articolo per assegnare in capo alla Giunta la potestà di disciplinare la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene

e sanità pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

In particolare il pdl prevede una serie di misure finalizzate a garantire l'efficienza del Servizio sanitario regionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure burocratiche ormai ritenute obsolete poiché basate sulla necessità di difesa da pericoli per la salute non più attuali, che incidono negativamente sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari, costituendo uno spreco di risorse per la comunità ed il servizio sanitario nazionale.

### **PROGETTO DI LEGGE N. 211**

Di iniziativa della Giunta regionale delle Marche

#### **SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ADULTI E MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED A FAVORE DEGLI EX DETENUTI**

Già molte Regioni hanno approvato, oppure hanno in cantiere, una legge sulla stessa materia: alcune Regioni, in particolare, hanno istituito un'autorità garante dei diritti dei detenuti e degli ex detenuti.

Questo progetto di legge, prendendo lo spunto da quanto stanno facendo altre Regioni italiane, si colloca nel quadro di una serie di interventi della Regione Marche finalizzati a riordinare e sistematizzare i servizi pubblici e del privato sociale, presenti sul territorio regionale, in favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed in favore di ex detenuti, anche in attuazione della legge statale 328 del 2000, che disegna le competenze dello Stato e degli Enti locali per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Nello specifico, la proposta di legge è finalizzata a migliorare le condizioni di vita dei detenuti, a sviluppare le opportunità di reinserimento sociale di ex detenuti e a consolidare i percorsi rieducativi di minorenni che hanno commesso reati. La proposta definisce l'organizzazione di un sistema regionale integrato di interventi, con l'obiettivo di tutelare i soggetti interessati attraverso il recupero delle qualità individuali e lo sviluppo della consapevolezza della dignità della persona.

### **PROGETTO DI LEGGE N. 253**

Di iniziativa della Giunta regionale della Calabria

#### **MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO**

Obiettivo del pdl è quello di contribuire al contenimento del consumo energetico che deriva dall'illuminazione sia pubblica che privata esterna, riducendo il conseguenziale inquinamento luminoso e migliorando l'illuminazione pubblica e privata che deve essere adeguata ai reali bisogni dei cittadini, anche al fine ultimo di limitare l'impatto ambientale e proteggere il cielo notturno.

Il problema dell'inquinamento luminoso può essere tecnicamente risolto attraverso l'utilizzo di lampade ad alta efficienza, come quelle al sodio a bassa pressione, che sono meno inquinanti e più efficienti.

Si potrebbero poi limitare le dispersioni verso l'alto con sistemi cut-off oppure con fari asimmetrici e appropriate schermature, dirigendo con la giusta angolatura il fascio luminoso, dall'alto verso il basso.

Tra l'altro il pdl individua in modo preciso le competenze in materia di Regione, Province e Comuni.

## **PROGETTO DI LEGGE**

Di iniziativa della Giunta regionale della Toscana

### **SERVIZI POSTALI E DI PROSSIMITA' – INTERVENTI DI SOSTEGNO AI COMUNI DISAGIATI**

La Regione Toscana è stata più volte sollecitata dalle comunità locali ad interessarsi delle problematiche connesse alle carenze del servizio postale, evidenti soprattutto nei piccoli Comuni montani.

Le Regioni non hanno potestà legislativa in tale materia, riservata allo Stato e al soggetto affidatario della gestione del servizio, la società Poste spa. La competenza statale è giustificata dalla necessità che un servizio come quello postale sia gestito in modo uniforme ed identico su tutto il territorio nazionale.

A livello comunitario vi sono stati alcuni interventi finalizzati alla predisposizione di strumenti per armonizzare gli standard di qualità dei servizi postali nei vari paesi dell'Unione, garantire l'offerta di un servizio postale universale e realizzare la progressiva liberalizzazione dei servizi stessi.

La Regione Toscana, per cercare di superare l'assenza di legittimazione a legiferare nella materia, ha fatto ricorso a due ordini di argomenti: da una parte, il fatto che tra le sue finalità rientri la tutela dei Comuni minori e dei territori montani e insulari; dall'altra, l'inquadramento dei servizi postali, già pacificamente riconosciuti come essenziali per la Comunità, nel più vasto ambito dei servizi di prossimità, per la cui promozione può intervenire anche il legislatore regionale.

Questo pdl non si limita ad intervenire per cercare di migliorare la fruizione del servizio postale, ma si occupa anche di gran parte dei servizi essenziali, in parallelo con un pdl che è attualmente all'esame delle Camere, che si pone l'obiettivo di assicurare nei piccoli Comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento ai servizi postali.

## **PROGETTO DI LEGGE N. 357**

Di iniziativa della Giunta regionale del Piemonte

### **PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA FIERISTICO PIEMONTESE**

Nel corso degli ultimi anni si sono succeduti molti interventi del legislatore ordinario per il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative: dai decreti legislativi n. 112 del 98 e n. 96 del 99, fino alla legge quadro sul sistema fieristico, la legge n. 3 dell'11 novembre 2001. Quest'ultima legge, prima che potesse

essere attuata, è stata superata dalla legge di riforma del titolo V della Costituzione, che ha inserito la materia delle fiere tra quelle di legislazione regionale primaria.

La legislazione comunitaria non si è mai occupata diffusamente del tema delle manifestazioni fieristiche, mostrando di voler lasciare ai legislatori nazionali il compito di disciplinarne l'esercizio; tuttavia, gli organi comunitari, e soprattutto il giudice comunitario, sono intervenuti più volte sulla materia, con l'intento di tutelare le libertà e i principi generali.

Sono perciò due i fattori che rendono necessario intervenire sul tema, innovando la disciplina delle fiere, che è ormai risalente alla legge n. 47 del 1987: adeguarsi al disposto costituzionale, che attribuisce la materia alla competenza esclusiva delle Regioni, per evitare che, secondo quanto proposto dalla dottrina maggioritaria e stabilito dalla legge n. 131 del 2003, eventuali omissioni o lacune richiamino in causa la legge quadro nazionale, priva, tra l'altro, delle norme di attuazione; e dare esecuzione al diritto comunitario, in virtù del principio di superiorità e di diretta applicabilità di tale normativa, tra cui rientrano anche le statuizioni dei giudici comunitari.

In linea con quanto espresso a livello comunitario, questo progetto di legge promuove la più ampia libertà del settore, eliminando ogni forma di programmazione, autorizzazione e calendarizzazione dell'attività fieristica regionale.

Pur nella consapevolezza che la materia delle fiere rientri nella competenza esclusiva delle Regioni, si ritiene opportuno prevedere alcune minime forme di coordinamento interregionale, per evitare discriminazioni nei confronti degli operatori del settore e garantire uno standard minimo di adeguatezza dei servizi.

Essendo già state attivate dalle Regioni stesse alcune forme di coordinamento interregionale, nell'elaborazione del progetto di legge si è tenuto conto di alcuni documenti elaborati in tali sedi nonché delle più recenti legislazioni emanate da altre Regioni.